DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

Art. 9

Nuovi contributi in materia edilizia

I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da imprese di costruzione, da cooperative e da consorzi fra i soggetti suddetti. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei programmi integrati di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179. Il finanziamento concesso non puo' superare il 30 per cento del costo convenzionale per gli interventi di recupero edilizio e il 20 per cento per gli interventi di nuova costruzione; gli alloggi realizzati sono concessi in locazione a lavoratori dipendenti per un periodo non inferiore a otto anni. Il CER determina modalita' e criteri generali per la concessione dei finanziamenti e la determinazione dei canoni di locazione.

Versione in vigore dal 8 agosto 1993, non più in vigore dal 6 ottobre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia
Estremi	Decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-accelerazione-degli-investimenti-a-sostegno-dell/art-9-nuovi-contributi-in-materia-edilizia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it